

berto Bosco, una offerta di L.1.851.000, restando a lui aggiudicato il materiale d'impianto ed i terreni, con i fabbricati annessi, di proprietà della "Pietrafitta".-

X Si dovrà pertanto procedere al contratto definitivo, e poichè l'Istituto è creditore primo iscritto, è necessario il suo consenso affinchè la ipoteca sui beni della "Pietrafitta" venga cancellata.-

I diritti di privilegio dell'Istituto, saranno fatti valere nella graduazione fallimentare, in quanto il Curatore, incassando il prezzo della vendita, dovrà depositarlo alla Cassa DD.PP., che lo verserà a chi di diritto, in base a regolare sentenza del Magistrato.-

L'ipoteca venne a suo tempo accesa anche sulle concessioni minerarie esercitate dalla "Pietrafitta", e ciò in forza dell'art.3 del R.D. 12 maggio 1927 n.876, col quale lo Stato autorizzava l'ipoteca stessa; al riguardo, non sembra necessario che per il momento l'Istituto consenta la cancellazione dell'ipoteca accesa sul giacimento minerario, che, incidendo sui beni di natura demaniale, crea un rapporto con lo Stato, che l'Istituto definirà a suo tempo.\_

Rimane stabilito che il consenso alla cancellazione dell'ipoteca sarà dato solamente previa verifica ed alla espressa condizione che, prima del consenso o contestualmente, il Sig.Filiberto Bosco abbia versato, secondo le norme di legge, al Curatore del fallimento della Società "Pietrafitta", il prezzo di quanto egli ha acquistato in data 26 Giugno 1936, avanti al Giudice Delegato al fallimento stesso, nella somma complessiva di L.1.851.000, franca da qualsiasi spesa o tassa, somma da depositarsi dal Curatore presso la Cassa DD.PP., la quale <sup>la</sup>svincolerà in base a regolare provvedimento del Magistrato.-

Le spese del consenso alla cancellazione dell'ipoteca non dovranno fare carico all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.-

Ciò premesso, <sup>il D.</sup>~~il D.~~ sottopongo i fatti all'On.Consiglio di Amministrazione per l'esame e per le deliberazioni di sua competenza, e

